

Repertorio n.134.778

Raccolta n.32.333

VERBALE

di assemblea della

"CASA DEL CINEMA DI PRATO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO
TERRITORIALE DI PRATO

REPUBBLICA ITALIANA

IL 23/01/2023

Il giorno dodici gennaio duemilaventitrè alle ore quindici.

AL N° 773

In Prato alla via Rimini n.27.

Avanti a me Avvocato Giuseppe Antonio LA GAMBA, Notaio in Prato, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE

- RIVIERI Luigi, nato a Massa il 10 giugno 1955 e domiciliato per la carica ove
appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-
tante della **"CASA DEL CINEMA DI PRATO SOCIETA' COOPERATIVA IM-
PRESA SOCIALE"**, con sede legale in Prato alla via Carbonaia n.31, iscritta al-
la C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato al n.PO-512446 R.E.A., partita iva, numero Regi-
stro Imprese e codice fiscale 02211590977.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente che mi dichiara di
essere qui convenuto nell'ora e nel giorno suindicati per partecipare all'assem-
blea della predetta società.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il predetto comparente che invita me
Notaio a far constatare da pubblico verbale le delibere che l'assemblea andrà ad
adottare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

	1. Approvazione nuovo statuto.	
	Il presidente dichiara e constata:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata come per legge e	
	statuto sociale;	
	- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:	
	- esso comparente, Presidente;	
	- DONATUCCI Paola, Vice Presidente;	
	- CHIARUGI Massimo Andrea, Consigliere;	
	- GORGUGLIONE Angela, Consigliere;	
	- BARDAZZI Filippo, Consigliere;	
	- che è presente il Revisore Legale MANCINI Massimo;	
	- che in proprio e per delega, come da delega conservata in atti della società, in	
	presenza o collegati in videoconferenza sono presenti i soci indicati nel foglio	
	presenze che, consegnatomi dal comparente, si allega al presente atto sotto la	
	lettera "A";	
	- che dunque la presente assemblea è valida ed atta a deliberare sull'ordine del	
	giorno sopra specificato verso il quale i soci non hanno eccezioni da sollevare.	
	Passando all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea che a seguito	
	di verbale di accertamento di violazione amministrativa da parte della Camera	
	di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato del 17 febbra-	
	io 2022, si ha la necessità di modificare lo statuto sociale nel senso indicato da	
	tale accertamento, e pertanto il Presidente propone:	
	- di modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 15 dello statuto sociale adeguandoli	
	a quanto indicato nel sopracitato accertamento;	
	- di non specificare il trattamento normativo ed economico dei lavoratori elimi-	

	nando completamente l'articolo 16 dello statuto sociale;	
	- di non specificare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti	
	interessati alle attività eliminando completamente l'articolo 28 dello statuto	
	sociale;	
	- di rielaborare in parte gli attuali articoli 20, 21 e 22 dello statuto sociale adeguandoli a quanto indicato nel sopracitato accertamento;	
	- di scorrere la numerazione degli articoli dello statuto sociale togliendo completamente gli articoli 16 e 28, rielaborando detti articoli nel senso sopra esposto.	
	L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità	
	DELIBERA	
	- di modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 15 dello statuto sociale adeguandoli a quanto indicato da Presidente;	
	- di non specificare il trattamento normativo ed economico dei lavoratori eliminando completamente l'articolo 16 dello statuto sociale;	
	- di non specificare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività eliminando completamente l'articolo 28 dello statuto	
	sociale;	
	- di rielaborare in parte gli attuali articoli 20, 21 e 22 dello statuto sociale nel senso indicato dal Presidente;	
	- di scorrere la numerazione degli articoli dello statuto sociale togliendo completamente gli articoli 16 e 28, rielaborando detti articoli nel senso sopra esposto.	
	Le modifiche sopra deliberate meglio si evincono dal testo dello statuto sociale, modificato esclusivamente negli articoli citati, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".	
	L'assemblea, infine, delega il Presidente ad apportare al presente atto quelle	

	modifiche che fossero richieste dalle autorità competenti in sede di perfeziona-	
	mento.	
	Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta essen-	
	do le ore quindici e quaranta minuti.	
	Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevan-	
	za penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, di-	
	chiara:	
	- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione	
	dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio ro-	
	gante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;	
	- che tali informazioni e dati sono aggiornati.	
	La parte dà atto di aver preso visione, ricevendone da me copia, dell'Informati-	
	va redatta ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679. e consente, per	
	quanto occorrer possa, al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro co-	
	municazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informati-	
	va stessa, acconsentendo, nello specifico, al trattamento dei dati c.d. "particola-	
	ri".	
	La parte mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta co-	
	noscenza.	
	Di quest'atto ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo dichiara	
	conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive quando sono le ore	
	quindici e quaranta minuti.	
	Scritto a macchina e completato di proprio pugno da persona di mia fiducia e	
	da me Notaio su due fogli per quattro pagine e fin qui della quinta.	
	F.to Luigi RIVIERI	

CASA DEL CINEMA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - STATUTO

DURATA

Art. 1 (Denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di Prato, la Società cooperativa denominata "Casa del Cinema di Prato Società cooperativa - Impresa sociale"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

Art. 2 – Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire – senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale. Ha scopo mutualistico di offrire ai propri soci la possibilità di accedere alle attività di fruizione, produzione, commercializzazione, formazione nel campo culturale, delle arti visive e della comunicazione e in particolare dell'arte cinematografica, teatrale, musicale, radiotelevisiva, multimediale, a condizioni migliori di quelle di mercato.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs 112/2017, delle seguenti attività:

- la gestione di strutture culturali, cinema, teatri, sale;
- la promozione e l'organizzazione di incontri, convegni, mostre, iniziative territoriali;
- la formazione, l'educazione, le attività di studio, ricerca e documentazione nei settori di sua competenza, anche attraverso l'istituzione di una mediateca;
- la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di film, documentari, cortometraggi, spot, videoclip, spettacoli teatrali, produzioni radiotelevisive,

produzioni multimediali, produzioni culturali in genere;

- la rappresentazione in forma associata di iniziative cinematografiche, radiotelevisive, multimediali, utilizzando anche le potenzialità offerte dal web, musicali, teatrali, nonché l'esecuzione di analoghe attività per conto di terzi committenti, pubblici e privati;

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- la consulenza per l'ideazione, la progettazione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, in particolare attinenti al settore dello spettacolo.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, tutte le attività connesse o comunque inerenti alla produzione, distribuzione, commercializzazione, fruizione di prodotti ed eventi culturali, e alla formazione in tutti i campi delle arti e della cultura, e in particolare delle arti visive, della comunicazione, dell'arte cinematografica, teatrale, musicale.

La società si propone inoltre di:

- stimolare e promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva di tutti i soci nelle attività attinenti all'oggetto sociale;
- realizzare attività di ricerca, sensibilizzazione, promozione editoriale sulle tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra elencate anche mediante pubblicazioni e strumenti multimediali;
- promuovere la diffusione sul territorio dei prodotti e servizi anche attraverso il noleggio di attrezzature, prodotti, materiali a istituzioni,

	aziende, associazioni, circoli, privati;	
	<ul style="list-style-type: none"> • contribuire alla diffusione delle tematiche di interesse anche attraverso 	
	la vendita di libri, film, prodotti multimediali;	
	<ul style="list-style-type: none"> • fornire ai soci un luogo di crescita culturale, socializzazione e ritrovo, 	
	anche attraverso la gestione di attività di caffetteria e ristorazione e altre	
	attività connesse.	
	La cooperativa intende, inoltre, operare fattivamente al fine di collaborare allo sviluppo	
	e alla promozione del movimento cooperativo e mutualistico.	
	La cooperativa potrà, infine, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, amministrativa e finanziaria	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o connesse, sia direttamente che	
	indirettamente, ai medesimi, ivi compresa la Concessione di garanzie, anche reali, in	
	favore dei propri soci o di soggetti terzi. La cooperativa potrà realizzare progetti in	
	crowdfunding legati ad operazioni specifiche.	
	La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, a	
	condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,	
	secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.	

La Cooperativa persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del d.lgs 112/2017.”

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire. Possono inoltre essere soci le associazioni, gli enti e le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci persone giuridiche (comprese le associazioni), in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:

1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;

2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (nel caso di associazioni è sufficiente il Certificato dell'Agenzia delle Entrate con richiesta di codice fiscale);

3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.20;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) al versamento della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se prevista;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, previa richiesta formale, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, ~~fallimento~~ o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con mezzo atto a dimostrarne il ricevimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
- c) che non abbia comunicato il cambio di indirizzo postale o email rendendosi irreperibile; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 giorni presso la sede della cooperativa l'elenco dei

	soci irreperibili;	
	d) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	e) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità;	
	h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata tramite mezzo atto a dimostrarne il ricevimento, può attivare le procedure di mediazione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	

Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure previste dal presente statuto o dalla legge. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

RISTORNI

Art. 15 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, lett. b);

d) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci
cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute
senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo
amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo
amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota
detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci
l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa
delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale entro i
successivi sessanta giorni dalla comunicazione può attivare la procedura di mediazione.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del
bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni
qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate
dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi

di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui

all'articolo 3 del d.lgs 112/2017:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.

11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste

dal precedente articolo 17;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato

f) la restante parte a riserva straordinaria.

L'organo amministrativo deve anche redigere il bilancio sociale, da sottoporre, nei

termini previsti dalla legge, all'assemblea dei soci.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente

statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentano

almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla

loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo,

	compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;	
	4) la nomina del sindaco unico o eventualmente del collegio sindacale, ai sensi	
	dell'art. 10 del Dlgs 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da	
	corrispondere loro;	
	5) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare,	
	con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 20 (Assemblee)	
	L'avviso è inviato a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o elettronica e affisso presso la	
	sede legale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i	
	soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di	
	controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	

	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Nei casi previsti dai numeri 5, 7 e, 9 del precedente articolo 20 l'assemblea delibera con	
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.	
	Le assemblee potranno effettuarsi anche in modalità telematica purché:	
	- sia consentita l'identificazione dei partecipanti e la loro disponibilità di	
	intervento informato e tempestivo;	
	- presidente e segretario siano presenti nello stesso luogo.	
	Art. 22 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 23 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sociale detenuta, oppure al numero dei loro membri.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti	
	dell'organo di controllo sia della cooperativa che di società da queste controllate. Ad ogni	
	socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza	

	dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o	
	più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed un vicepresidente, autorizzato a	
	sostituire il presidente in tutte e sue funzioni in caso di assenza forzata o impedimento.	
	Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda e può rappresentarla in ogni sede e	
	giudizio.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione	
	antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla	
	carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c..	
	È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante degli utenti qualora la cooperativa	
	ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del d.lgs 112/2017 e	
	non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono al momento	
	dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	

	amministrativo è stato ricostituito.	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico	
	socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive	
	modificazioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito, a norma di legge,	
	dall'assemblea; ad essi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per conto della	
	cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve	
	essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se esistente, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche	
	senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo	
	di controllo.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo	
	della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei	

	partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché	
	siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione,	
	nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta	
	identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di	
	intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere	
	documenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione	
	tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di	
	attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti	
	dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della	
	prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o	
	di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di	

	controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,	
	sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e	
	dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui	
	all'articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori	
	devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet	
	della cooperativa.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente	
	in sua assenza ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli	
	stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del d. lgs. 112/2017.	
	Art. 26 (Organo di controllo)	
	La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo	

	membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio,	
	coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati	
	sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla	
	nomina di un nuovo organo di controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente,	
	assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è	
	adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile	
	andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo	
	amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.	
	Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e	
	mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d. lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs.	
	medesimo.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di	

	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis	
	e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa	
	sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del Codice civile.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e	
	dello scopo mutualistico.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del	
	consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale	
	affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia.	
	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale,	
	l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi	
	e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente	
	dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico,	
	è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma	
	4, lettera b) del d.lgs. 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei	
	lavoratori o degli utenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui	

eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 27 – (Clausola di mediazione)

Le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto

costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione secondo le previsioni del Regolamento di un organismo di mediazione presente nella provincia di Prato.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 29 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs 112/2017;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 31 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992.

F.to Luigi RIVIERI

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO